

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPECIALE, LI CAUSI, GRASSO NICOLOSI ANNA, FALETRA, DE PASQUALE,
DI BENEDETTO, MOGLIACCI, PELLEGRINO, PEZZINO, RUSSO SALVATORE**

Presentata il 22 novembre 1961

Provvedimenti per il risanamento edilizio della città di Palermo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce quasi integralmente i titoli II, III, IV e V di quella presentata il 22 giugno 1960 ad iniziativa degli stessi proponenti nonché del compianto onorevole Francesco Musotto.

I proponenti sono venuti nella determinazione di scindere la originaria proposta, che al titolo primo trattava i problemi del risanamento finanziario del comune di Palermo, onde rendere possibile un più articolato e rapido esame dei provvedimenti proposti per

il risanamento edilizio della capitale della Sicilia.

I motivi che richiedono l'adozione di questi provvedimenti sono stati ampiamente esposti nella relazione che accompagna la citata proposta di legge n. 2268, alla quale i proponenti formalmente si richiamano; appare superfluo perciò riportarli qui anche perché da allora la situazione generale della città di Palermo non ha subito mutamenti notevoli in senso positivo, semmai ne ha registrati in senso negativo.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO

ART. 1.

Sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere necessarie per la realizzazione del piano di risanamento dei quattro mandamenti interni della città di Palermo e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni.

Il comune provvederà alle espropriazioni in conformità della zonizzazione e delle prescrizioni previste dalle norme di attuazione del piano regolatore generale e del piano di risanamento dei quattro mandamenti interni nonché delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni.

ART. 2.

Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili.

Tale capitalizzazione sarà effettuata al saggio del 4,50 per cento per le case di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso.

Il reddito da capitalizzare sarà determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 3.

I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto della presente legge avranno diritto di prelazione, sempreché riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificare la propria abitazione.

Per le finalità di cui sopra il comune riserverà un numero di lotti pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione.

Il valore di tali lotti sarà fissato dal Consiglio comunale sulla base di apposita perizia redatta dall'Ufficio tecnico erariale.

ART. 4.

Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione della presente legge valgono le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:

a) il comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano compilerà l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

b) gli elenchi, vistati dal prefetto, saranno depositati nei modi e nei termini pre-

visti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmetterà al prefetto segnalando:

1°) le ditte che avranno accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto promuoverà l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

2°) le ditte che non avranno accettato l'indennità offerta.

Per queste il prefetto disporrà che il Comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo, e sentito l'Ufficio tecnico erariale, determinerà l'indennità ordinandone il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuoverà le espropriazioni autorizzando l'occupazione dei beni.

ART. 5.

Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al Comune di Palermo il termine di anni 5 a decorrere dalla entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge.

ART. 6.

In favore dei Consorzi e delle Cooperative di proprietari che esercitano il diritto di prelievo sono estesi i benefici delle vigenti leggi in materia di edilizia popolare e sovvenzionata.

Le costruzioni così eseguite godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali.

TITOLO SECONDO

ART. 7.

Per la esecuzione dei piani di risanamento di cui agli articoli precedenti nonché per la esecuzione dei piani straordinari di cui ai seguenti articoli, il Comune di Palermo costituirà una azienda speciale la quale avrà capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari e di realizzare tutte le attività per provvedere alla costruzione delle opere previste e alla loro gestione.

Tale azienda dovrà opportunamente coordinare la propria attività con gli Enti e gli Istituti cui è attribuito il compito della costruzione di alloggi di tipo popolare ed economico nella città di Palermo.

L'Azienda provvederà a realizzare i compiti ad essa affidati attraverso gare pubbliche fra cooperative di produzione e ditte private.

{ART. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'azienda speciale sarà dotata di un fondo costituito dai contributi dello Stato, della Regione e del Comune, nonché dal gettito di speciali tributi che saranno deliberati dalla Assemblea regionale siciliana o dal Comune.

Il contributo dello Stato è fissato in lire dieci miliardi da erogarsi in cinque rate annuali costanti di lire due miliardi a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro può autorizzare l'Azienda speciale ad emettere prestiti, garantiti dallo Stato, fino alla concorrenza di dieci miliardi.

Per il collocamento delle cartelle dovrà costituirsi un Consorzio fra le aziende di credito del gruppo I. R. I.

ART. 9.

L'azienda speciale oltre alla esecuzione dei piani di risanamento provvede, sia direttamente sia attraverso l'Ente siciliano per le case ai lavoratori (E. S. C. A. L.), alla costruzione e alla gestione degli alloggi destinati agli abitanti delle zone da risanare che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti norme per l'assegnazione di case popolari.

ART. 10.

Le aree che saranno acquisite attraverso la esecuzione dei piani di risanamento fanno parte del patrimonio dell'Azienda sociale.

Il ricavato della eventuale cessione dovrà essere destinato al pagamento delle indennità di esproprio, all'acquisto delle aree, fuori dalla zona di risanamento, per la costruzione di alloggi popolari e di edifici scolastici, nonché all'esecuzione di opere di risanamento igienico e sanitario

ART. 11.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Comunale di Palermo elaborerà ed approverà un piano straordinario per la costruzione di un minimo

di diecimila alloggi popolari da assegnare alle famiglie, aventi i requisiti di legge, che siano residenti nei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali, Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni.

Il piano dovrà essere realizzato dall'Azienda speciale nel termine di cinque anni.

ART. 12.

All'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo precedente provvede una Commissione così composta:

1°) il sindaco o un suo delegato, presidente;

2°) un magistrato designato dal presidente del tribunale;

3°) cinque rappresentanti del Consiglio comunale eletti con criterio proporzionale;

4°) due rappresentanti delle Associazioni degli inquilini e senza tetto scelti dal sindaco su terne fornite dalle rispettive Associazioni.

ART. 13.

Il canone di affitto per gli alloggi costruiti a norma della presente legge non potrà superare la cifra di lire mille per vano legale.

ART. 14.

Alla esecuzione del piano straordinario di cui all'articolo 14 lo Stato concorre con un contributo di venti miliardi che sarà erogato in cinque rate annuali a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61.

TITOLO TERZO

ART. 15.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge lo Stato devolverà a favore del comune di Palermo una quota dell'imposta di fabbricazione riscossa nel territorio della Regione siciliana.